

PARTE SPECIALE

In questa sezione del Modello sono analizzati nello specifico i reati presupposto previsti dal Decreto. Per ciascuna categoria di reati presupposto è dedicato uno specifico capitolo.

L'obiettivo della Parte Speciale è quello di fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Ciascun capitolo comprende:

- l'elenco dei reati presupposto disciplinati dal Decreto;
- la descrizione dell'esposizione al rischio della Società e i processi aziendali individuati;
- i principi generali di comportamento da seguire;
- i protocolli specifici di controllo che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i flussi informativi verso l'ODV, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti al rischio.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. PREMessa

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione è la delimitazione della nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio.

Nozione di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.): agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.): agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'effettiva ricorrenza dei suindicati requisiti deve essere verificata caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività d'interesse alle richiamate definizioni, essendo ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati in ragione della non coincidenza dell'attività svolta in concreto.

1.2. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, che comprendono i seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato - Presupposto del reato in esame è l'avvenuta erogazione, a favore della Società, da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse e queste risorse non siano state destinate a dette attività.
- art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee - Presupposto del reato è che l'erogazione o la concessione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea sia conseguita dalla Società mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documentazione falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.
- art. 640 c.p., comma 2, n.1) - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico - Si verificano gli estremi del reato di truffa quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri alla Società un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Presupposto del reato in oggetto è che la truffa di cui al punto precedente riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea.
- art. 640-ter c.p. - Frode informatica (se il delitto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) - La fattispecie in esame contempla le ipotesi di illecito arricchimento, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, conseguito attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico.
- art. 317 c.p. - Concussione - Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti - Presupposto del reato in oggetto è che il reato di cui al punto

precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari – Presupposto del reato in oggetto è che i reati di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.
- art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione – Commette tale reato chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.
- art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – Tale articolo estende i menzionati reati di concussione, corruzione, induzione indebita e istigazione alla corruzione anche a quelli commessi da funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

1.3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che, a titolo esemplificativo:

- la Società riceva finanziamenti o altri contributi da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea, finalizzati a specifiche attività di interesse pubblico, e che non siano stati destinati alle opere o attività per le quali sono stati concessi;
- la Società consegua contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, ottenuti indebitamente mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- la Società consegua un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico, ottenuto con artifici o raggiri;
- la Società consegua l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea, ottenuti attraverso artifici o raggiri;
- la Società consegua un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico, ottenuto alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce la Società a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità;
- il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve dalla Società un compenso che non gli è dovuto, o ne accetta la promessa;
- il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Esemplificazione di alcuni possibili rischi in capo a Centotrenta Servicing S.p.A.:

- percezione di contributi pubblici, per esempio per attività di formazione, destinati ad attività diverse da quelle per le quali erano stati richiesti;
- produzione di documentazione apparentemente idonea, ma alterata al fine dell'ottenimento di contributi pubblici o altre erogazioni;
- corruzione, nell'ambito delle attività di recupero dei crediti, al fine di velocizzare le procedure giudiziali o influenzare i processi d'asta;
- corruzione e/o concussione nel corso delle attività ispettive delle Autorità pubbliche di controllo, al fine di impedire l'emissione di provvedimenti sanzionatori o evitare di fare emergere eventuali irregolarità;
- assunzione di personale avente legami di parentela con funzionari pubblici o delle autorità di vigilanza, al fine di ottenere benefici presenti e futuri nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza.

1.4. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione prevalentemente in relazione ai rapporti intrattenuti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (richiesta di autorizzazioni, invio di dati e comunicazioni, attività ispettive).

Sulla base della tipologia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per la Società siano quelli di corruzione (corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art. 319 c.p.; istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.; induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-quater c.p.), e quello di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co 2 c.p.).

Oltre alle fattispecie illecite già richiamate, appare identificabile un'esposizione più contenuta al rischio dei reati di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate;
- Processo 2 - Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione;
- Processo 9 - Gestione delle risorse umane;
- Processo 10 - Gestione delle attività amministrative.

1.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, assicurando anche il pieno rispetto delle procedure aziendali interne;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione ed i suoi incaricati (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della PA per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario,

individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

- tutta la comunicazione in entrata ed uscita da e verso la PA (ed in ogni caso da e verso soggetti economici privati a rilevanza pubblica), deve avvenire in forma scritta e deve fare capo ad un unico referente delegato o a quella figura professionale competente designata dall'AD;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Centotrenta Servicing S.p.A;
- l'archiviazione della documentazione contabile e amministrativa deve rispettare i principi di tracciabilità al fine di consentire una accurata verifica nel tempo.
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura al di sopra dei limiti sopra definiti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (per esempio pagamento di fatture, riscossione di contributi, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

1.6. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate

- effettuare controlli sulla documentazione amministrativa ed in particolare sul rispetto delle disposizioni indicate nelle procedure e regolamenti e dal sistema informatico e relativi controlli sistemici, sulla fatturazione passiva ed attiva anche al fine di ripercorrere a posteriori la tracciabilità delle operazioni e la verifica del rispetto dei livelli autorizzativi;
- verificare (in riferimento a tutti i processi) il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);

Processo 2 - Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione

- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);
- verificare le modalità di trasmissione di tutti i documenti che a qualunque titolo devono essere inoltrati ad enti pubblici per finalità anche fiscali e contributive. Tutta la documentazione deve essere siglata dal personale responsabile secondo quanto previsto dai poteri di firma definiti;
- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le modalità di partecipazione da parte dei soggetti incaricati, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza ad opera di Autorità Pubbliche;
- verificare le transazioni fatte con la pubblica amministrazione (e/o con soggetti economici pubblici o privati di emanazione pubblica o di soggetti di interesse pubblico);

Processo 9 - Gestione delle risorse umane

- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);
- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le modalità di assunzione del personale dipendente;

Processo 10 - Gestione delle attività amministrative

- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);
- verificare che le disposizioni di pagamento siano effettuate nel rispetto delle procedure interne.

1.7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- le richieste di finanziamenti e contributi pubblici inoltrate a Enti della Pubblica Amministrazione;
- le richieste di nuove autorizzazioni inoltrate alla Pubblica Amministrazione;
- gli eventuali rilievi emersi nel corso delle ispezioni effettuate da pubblici funzionari;
- un report sull'andamento del contenzioso attivo e passivo;
- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi;
- le assunzioni e le promozioni di soggetti legati a esponenti della Pubblica Amministrazione;
- le sponsorizzazioni autorizzate, con particolare evidenza di quelle a beneficio di Enti Pubblici o di società e soggetti collegati a Pubblici Funzionari;
- l'elenco dei destinatari degli omaggi e delle regalie di importo significativo effettuate;
- un elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di riferimento;
- eventuali superamenti degli importi previsti a budget relativi alle spese per sponsorizzazioni, omaggi e rappresentanza.

2. REATI SOCIETARI E CORRUZIONE FRA PRIVATI

2.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali – Si tratta di reati di pericolo concreto che si realizzano attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge (bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico) di fatti rilevanti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
- art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità – Si tratta dei reati di cui al punto precedente (False comunicazioni sociali) nei casi in cui i fatti in esso indicati sono di lieve entità, ovvero sono riferiti a società di ridotte dimensioni.
- art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate – Si tratta di reati di pericolo concreto che si realizzano attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge (bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico) di fatti rilevanti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, nei casi in cui essa sia un emittente di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, ovvero altre società equiparate.
- Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto – L'articolo risulta abrogato dall'articolo 34 della Legge 262/2005, che ha introdotto nel DLgs 58/1998 (TUF) l'articolo 173-bis - Falso in prospetto – Il reato si configura quando chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.
- Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – L'articolo risulta abrogato dall'articolo 37, comma 34, del Dlgs 39/2010. Tali reati sono ora disciplinati nel Dlgs 39/2010 all'articolo 27 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.
- art. 2625 c.c. – Impedito controllo – Si tratta di reati commessi dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.
- art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti – Si tratta di reati che si realizzano in capo agli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – Si tratta di reati che si realizzano in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – Si tratta di reati che si realizzano in capo agli amministratori che dispongono operazioni da parte della società su azioni o quote sociali proprie o della controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
- art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori – Si tratta di reati che si realizzano in capo agli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, dispongono operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori (reato di evento).
- art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di una società sottoposta a vigilanza, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. in tema di comunicazione dell'esistenza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società o di astensione dal compimento dell'operazione.
- art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti

ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – Il reato può essere commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati – Il reato si configura a carico di chi essendo amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore, di società o enti privati, nonché di chi svolgendo in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il suddetto reato si configura anche nei confronti di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle suddette persone.
- art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati – Il reato si configura a carico di chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea – Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla società.
- art. 2637 c.c. – Aggiotaggio – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

2.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- gli amministratori o i dipendenti predispongono o trasmettono comunicazioni sociali – anche tramite relazioni periodiche (es. *business plan* o piani strategici) - nelle quali sono esposti fatti materiali (anche oggetto di valutazione), non conformi al vero o siano state omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (ad es. per consentire un fittizio aumento dei risultati di esercizio della Società, vengano predisposte e trasmesse situazioni non veritiere, sulla bontà del credito, su problematiche di rischio tali da generare la necessità di contabilizzare fondi rischi e oneri, quali reclami, richieste di risarcimento danni, procedimenti ispettivi in corso);
- predisposizione di relazioni false, ovvero l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, quando derivi ad essi un danno patrimoniale;
- attribuzione di partecipazioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; o mediante la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti o di crediti o del patrimonio della Società;
- restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, anche in maniera simulata, dei conferimenti dei soci, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale;
- ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite;
- riduzione del capitale sociale, o realizzazione di fusioni con altra società o scissioni, in violazione di disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- determinazione da parte degli amministratori della maggioranza in assemblea attraverso atti simulati o con

- atti fraudolenti, conseguendo un ingiusto profitto per sé o per altri;
- alterazione di sistemi informativi al fine di occultare, modificare informazioni concernenti la situazione economico patrimoniale e finanziaria della Società;
- rilevare e imputare anche attraverso il sistema informativo contabile e trasferire informazioni ai fini contabili non corrispondenti alla realtà;
- impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo (anche da parte di Enti Pubblici) o di revisione, legalmente attribuite a soci e ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci;
- ostacolare in qualsiasi altra forma, l'attività di vigilanza anche attraverso l'omissione di comunicazioni dovute;
- offrire denaro o qualsiasi altra utilità/beneficio a terzi al fine di: compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio; al fine di violare obblighi di fedeltà; al fine di ottenere qualsiasi vantaggio in trattative commerciali anche tra privati, nell'acquisizione anche privatistica di beni/servizi, ecc.

2.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati societari e corruzione tra privati prevalentemente in relazione ai rapporti intrattenuti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (segnalazioni di vigilanza, invio di dati e comunicazioni, attività ispettive) e per la predisposizione delle comunicazioni sociali.

Si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per la Società siano: ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Oltre alle fattispecie illecite già richiamate, appare identificabile un'esposizione più contenuta al rischio dei seguenti reati: corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate;
- Processo 2 - Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione;
- Processo 3 - Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione;
- Processo 4 - Gestione delle operazioni di cartolarizzazione;
- Processo 10 - Gestione delle attività amministrative;
- Processo 14 - Gestione delle attività di controllo di secondo e terzo livello.

2.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, assicurando anche il pieno rispetto delle procedure aziendali interne;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione ed i suoi incaricati (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;
- comportamenti volti ad esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dati e informazioni falsi o lacunosi, tali da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse

circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere operazioni simulate e diffondere notizie false con l'obiettivo di alterare la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- adottare comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli organi di controllo, della Società di Revisione;
- omettere di comunicare le situazioni in conflitto di interessi;
- porre in essere operazioni al fine di restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- effettuare distribuzioni di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare operazioni che possano arrecare pregiudizio ai creditori della Società;
- offrire o promettere elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione);
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti dell'Autorità di vigilanza per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni o altre informazioni devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni tipologia di segnalazione o informativa;
- tutta la comunicazione in entrata ed uscita verso l'Autorità di vigilanza, deve avvenire in forma scritta e deve fare capo ad un unico referente delegato o a quella figura professionale competente designata dall'AD; la relativa documentazione deve essere archiviata in modo sistematico e consentire la ricostruibilità dei dati e informazioni inviati;
- l'archiviazione della documentazione contabile e amministrativa deve rispettare i principi di tracciabilità al fine di consentire una accurata verifica nel tempo.
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura al di sopra dei limiti sopra definiti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (per esempio pagamento di fatture, riscossione di contributi, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

2.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate

- effettuare controlli sulla documentazione amministrativa ed in particolare sul rispetto delle disposizioni indicate nelle procedure e regolamenti interni, anche al fine di ripercorrere a posteriori la tracciabilità delle attività svolte e la verifica del rispetto dei livelli autorizzativi;
- verificare (in riferimento a tutti i processi) il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);

Processo 2 - Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione

- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);
- verificare le modalità di trasmissione di tutti i documenti che a qualunque titolo devono essere inoltrati ad

enti pubblici per finalità anche fiscali e contributive. Tutta la documentazione deve essere siglata dal personale responsabile secondo quanto previsto dai poteri di firma definiti;

- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le modalità di partecipazione da parte dei soggetti incaricati, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza ad opera di Autorità Pubbliche;
- verificare le transazioni fatte con la pubblica amministrazione (e/o con soggetti economici pubblici o privati di emanazione pubblica o di soggetti di interesse pubblico);

Processo 3 - Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione

- verificare le modalità di predisposizione della documentazione che a qualunque titolo deve essere inoltrata ad enti pubblici per finalità di vigilanza, fiscali, contributive o altri adempimenti amministrativi; la documentazione deve essere siglata dal personale responsabile secondo quanto previsto dai poteri di firma definiti;

Processo 4 - Gestione delle operazioni di cartolarizzazione

- effettuare controlli sulla documentazione amministrativa ed in particolare sul rispetto delle disposizioni indicate nelle procedure e regolamenti interni, anche al fine di ripercorrere a posteriori la tracciabilità delle attività svolte e la verifica del rispetto dei livelli autorizzativi;
- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);

Processo 10 - Gestione delle attività amministrative

- verificare il rispetto delle procedure relative al ciclo attivo e al ciclo passivo della Società;
- verificare il rispetto delle regole interne, amministrative contabili, di corporate *governance*, del codice etico e del codice di comportamento;
- verificare le attività connesse alla redazione del bilancio d'esercizio e della documentazione da presentare in sede assembleare (situazioni previsionali, prospetti gestionali, report, predisposizione delle basi informative periodiche, trimestrali, semestrali ed annuali, della Società e dei Veicoli) affinché siano rispettati: i requisiti di chiarezza e completezza dei dati e notizie che ciascuna funzione, anche in *outsourcing*, deve fornire; i criteri contabili per l'elaborazione dei dati; le tempistiche e le modalità per la trasmissione di dati ed informazioni alle funzioni responsabili;
- verificare il rispetto delle procedure per l'approvazione delle informazioni societarie;

Processo 14 - Gestione delle attività di controllo di secondo e terzo livello

- verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- verificare l'efficacia delle attività di controllo di secondo e terzo livello.

2.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati societari e di corruzione tra privati, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- le relazioni e altre informative predisposte dal Revisore legale;
- i verbali del Collegio sindacale;
- un'informativa sulle operazioni relative a capitale sociale, conferimenti e distribuzioni;
- un'informativa sulle operazioni straordinarie quali nuove partecipazioni, fusioni e scissioni, operazioni con parti correlate;
- un'informativa su incarichi di consulenza attribuiti al Revisore legale o altre entità del *network* di appartenenza;
- l'elenco dei rapporti infragruppo e l'ammontare dei relativi ricavi e/o costi registrati in contabilità;
- un report sull'andamento del contenzioso attivo e passivo;
- un'informativa relativa al coinvolgimento di partner commerciali della Società in indagini relative ai reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi e relative registrazioni contabili;
- l'elenco delle prestazioni di importo significativo che non risultino in linea con la conoscenza che la Società ha dei rispettivi fornitori;
- relazioni periodiche della Funzione di *Compliance*;

- relazioni periodiche della Funzione di *Internal Audit*;
- relazioni periodiche della Divisione Monitoraggio dei sub-servicer;
- relazioni periodiche della Funzione reclami;
- relazioni periodiche della Funzione di *Risk Management*.

3. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

3.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù – Il reato si configura a carico di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile – Il reato si configura a carico di chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione o compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.
art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile – La norma sanziona chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico. La medesima norma punisce anche chi, al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. È punito anche chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico sopra citato.
- art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico – Il reato si configura a carico di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
- Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale - Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – Il reato si configura a carico di chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
- art. 601 c.p. – Tratta di persone – La norma sanziona chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i predetti delitti, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, ovvero mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
- art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi – La norma sanziona chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.
- art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – La norma sanziona chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, identificando, in maniera apparentemente tassativa, gli elementi che identificano lo "sfruttamento": la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproorzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
- art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni – il reato si configura nei confronti di chi, allo scopo di

commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

3.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- un amministratore/dipendente, avvalendosi eventualmente anche delle prestazioni di *outsourcer*, sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

3.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione dei delitti contro la personalità individuale in misura sostanzialmente limitata.

Si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per la Società siano: sfruttamento dei lavoratori (art. 603-bis c.p.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 7 - Gestione delle attività esternalizzate;
- Processo 9 - Gestione delle risorse umane.

3.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'impiego dei lavoratori, assicurando anche il pieno rispetto delle procedure aziendali interne;
- gestire i rapporti con i lavoratori sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquies del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;
- comportamenti volti allo sfruttamento dei lavoratori.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- utilizzare, assumere o impiegare lavoratori, anche tramite le attività svolte da *outsourcer*, sottoponendoli a sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti con i lavoratori devono essere gestiti in modo unitario, individuando nell'Amministratore Delegato il responsabile di tali rapporti, anche ai fini della normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro;
- la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori deve essere affidata ad un consulente esperto in normativa del lavoro;
- le assunzioni dei lavoratori e le modifiche contrattuali, ivi incluso i passaggi di livello, devono avvenire in forma scritta; la relativa documentazione deve essere archiviata in modo sistematico e deve rispettare i principi di tracciabilità al fine di consentire una accurata verifica nel tempo;
- nessun tipo di pagamento ai lavoratori può essere effettuato in contanti o in natura.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

3.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 7 - Gestione delle attività esternalizzate

- effettuare controlli sulle modalità di assunzione da parte degli *outsourcer*;

Processo 9 - Gestione delle risorse umane

- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le modalità di assunzione dei lavoratori;
- verificare il rispetto delle procedure amministrative che disciplinano le modalità di retribuzione dei lavoratori.

3.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei delitti contro la personalità individuale, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- i verbali del Collegio sindacale;
- un'informativa relativa al coinvolgimento di partner commerciali della Società in indagini relative ai reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- relazioni periodiche della Funzione di *Compliance*;
- relazioni periodiche della Funzione di *Internal Audit*;
- relazioni periodiche della Divisione Monitoraggio dei sub-servicer;
- relazioni periodiche dei referenti interni per le attività esternalizzate.

4. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dagli artt. 24-ter, 25-quater e 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 sono:

- art. 416 c.p. – Associazione per delinquere – La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.
- art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniere – La norma punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso – Il reato si configura a carico di chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.
- art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione – La norma punisce la condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Perché si configuri il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della propria libertà personale, quale né sia il grado o la durata, luogo in cui avvenga o mezzo usato per imporla. Il delitto così previsto si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che il mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona. L'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente nel delitto in esame si identifica in qualsiasi attività che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. Egli deve, inoltre, avere la coscienza e la volontà di privare taluno della libertà personale, anche al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. – La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 - L'ipotesi criminosa richiamata punisce la condotta di chi fabbrica, introduce, mette in vendita, cede o detiene in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o esplosivi. In particolare, tale disposizione deve essere ricondotta a quanto stabilito in materia, dal dettato normativo Legge 18 aprile 1975, n. 110, (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) previsto a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Per armi comuni devono intendersi ogni oggetto che abbia l'idoneità ad espellere un proiettile e l'art. 2 della Legge sopramenzionata opera un'elencazione delle armi comuni da sparo ricomprendendovi anche quelle destinate alla caccia e allo sport.
- art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (cfr. art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146) - La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o

detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

- art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 - Reati concernenti il traffico di migranti (cfr. art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146) - La prima fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, punisce chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, punisce chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".
- art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Reati concernenti l'intralcio alla giustizia - cfr. art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146). La norma sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.
- art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale (Reati concernenti l'intralcio alla giustizia - cfr. art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146) - La norma reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, e delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 -

• **I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.**

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo. Qui di seguito riportiamo, tra gli altri, l'art. 270-bis del codice penale.

art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

• **I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.**

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

- art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
 - riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);

- disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
- reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- Legge 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- Legge 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi. Il richiamo operato dall'art. 25-quater a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali. Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

- art. 648 c.p. – Ricettazione – La norma punisce la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Inoltre viene punito anche, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
- art. 648-bis c.p. – Riciclaggio - Il reato si configura a carico di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Il reato si configura a carico di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio – Il reato si realizza quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A differenza di quanto avviene per il reato di riciclaggio quindi, ove ad essere punibile è un soggetto diverso dall'autore del delitto base da cui provengono i proventi illeciti, nell'autoriciclaggio ad essere punibile è colui che occulta direttamente i proventi del delitto base dallo stesso commesso. Si deve tener conto peraltro che il Legislatore ha tenuto a precisare che, fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'autore del reato.

4.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- vengano consapevolmente ricevuti – eventualmente in concorso con altre funzioni aziendali - beni, danaro, o altra utilità di provenienza illecita, nell'ambito di rapporti commerciali con soggetti terzi (clienti, fornitori, *Originator, Sub Servicer, Outsourcer, SPV*, ecc.);
- venga impiegato in altre nuove operazioni (anche lecite) finalizzate ad ostacolare la sua identificazione (ad es. mediante il suo impiego in operazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o attraverso il trasferimento del medesimo ad altro soggetto in modo da far perdere le tracce della sua provenienza e della sua effettiva destinazione), danaro (o altra utilità) di provenienza delittuosa;
- vengano acquistati, ricevuti od occultati denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;

- venga effettuata la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- quando uno o più rappresentanti della società (amministratori o dipendenti) si associano, anche con terzi esterni, allo scopo di commettere più delitti;
- quando avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, si impiega, si sostituisce, si trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (autoriciclaggio).

4.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata prevalentemente in relazione alle operazioni di cartolarizzazione.

Si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per la Società siano: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Oltre alle fattispecie illecite già richiamate, appare identificabile un'esposizione più contenuta al rischio degli altri reati della suddetta categoria.

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 4 - Gestione delle operazioni di cartolarizzazione;
- Processo 7 - Gestione delle attività esternalizzate;
- Processo 8 - Gestione delle attività antiriciclaggio;
- Processo 10 - Gestione delle attività amministrative;

4.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* approvati dagli Organi Sociali che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali anche in materia di antiriciclaggio;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo;
- in generale, la normativa applicabile (Dlgs 231/2007 e ss modifiche e integrazioni).

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- intrattenere rapporti anche commerciali con soggetti di dubbia correttezza o per i quali non si sia provveduto ad una preliminare indagine conoscitiva circa l'integrità degli stessi;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla normativa antiriciclaggio ove applicabile ad eventuali operazioni ritenute sospette;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque preposto a tale ruolo.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

4.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 4 - Gestione delle operazioni di cartolarizzazione

- effettuare controlli sulla documentazione amministrativa ed in particolare sul rispetto delle disposizioni indicate nelle procedure e regolamenti interni, anche al fine di ripercorrere a posteriori la tracciabilità delle attività svolte e la verifica del rispetto dei livelli autorizzativi;

Processo 7 - Gestione delle attività esternalizzate

- effettuare controlli sulle modalità di selezione degli *outsourcer*;

Processo 8 - Gestione delle attività antiriciclaggio

- verificare il rispetto delle procedure relative alle attività di antiriciclaggio;

Processo 10 - Gestione delle attività amministrative

- verificare il rispetto delle procedure relative al ciclo attivo e al ciclo passivo della Società;
- verificare le operazioni disposte per contanti;
- verificare il rispetto delle regole interne, amministrative contabili, di corporate *governance*, del codice etico e del codice di comportamento.

4.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- un'informativa sulle modifiche ai regolamenti e procedure antiriciclaggio;
- le relazioni periodiche della Funzione Antiriciclaggio;
- un'informativa sulle segnalazioni sospette;
- l'elenco dei fornitori esteri residenti in paesi considerati a rischio di commissione dei reati di riciclaggio e inseriti nelle liste elaborate dal Financial Action Task Force (FATF-GAFI) e ammontare dei relativi costi registrati in contabilità;
- l'elenco dei nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi e relative registrazioni contabili;
- l'elenco dei nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi e relative registrazioni contabili;
- l'elenco delle transazioni di importo significativo regolate per contanti;
- relazioni periodiche della Funzione di *Internal Audit*;
- relazioni periodiche della Divisione Monitoraggio dei sub-servicer.

5. REATI CONTRARI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 589. c.p. - Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Il reato si configura nei confronti di chiunque con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni, per colpa, la morte di una persona.
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. - Il reato si configura nei confronti di chiunque con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni ad altri, per colpa lesioni personali gravi o gravissime. La norma esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

5.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- la mancata osservanza e rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e conseguente cagionamento, per colpa, della morte di una persona o di lesioni personali gravi o gravissime.

5.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati contrari alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in misura sostanzialmente limitata.

Si ritiene che i reati di una qualche rilevanza per la Società siano: lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 9 - Gestione delle risorse umane.

5.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento anche alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro oltre che al cosiddetto *stress* da lavoro correlato;
- gestire qualsiasi rapporto, anche con la Pubblica Amministrazione, al fine dell'applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-septies del Decreto);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di qualunque autorità preposta in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli in ambito di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

5.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 9 - Gestione delle risorse umane

- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- predisposizione del documento di valutazione dei rischi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

5.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione di reati contrari alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- un'informativa sulle modifiche intervenute nella struttura organizzativa di riferimento nell'ambito delle attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- gli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- un'informativa sugli infortuni e relative analisi e degli esiti delle ispezioni effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro dagli Enti Pubblici di controllo.

6. REATI INFORMATICI

6.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 491-bis c.p. – Falsità in documenti informatici – Si tratta della contraffazione ovvero alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.
- art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici.
- art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché quando un soggetto rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazione relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. In caso di commissione di tale illecito con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
- art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
- art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

6.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- si acceda, o si consenta che altri accedano, ad un'area del sistema informatico per la quale non si hanno le

credenziali (es. accesso al servizio di posta elettronica utilizzato da un dipendente), eventualmente anche danneggiandolo o impedendone il suo funzionamento;

- si intercettino o si installino, anche mediante l'ausilio di consulenti o di altre funzioni, apposite strumentazioni o dispositivi (es. *software*, quali gli *spyware*) atti ad intercettare abusivamente comunicazioni informatiche o telematiche (es. comunicazioni inviate da un proprio dipendente con il servizio di posta elettronica);
- mediante l'ausilio di consulenti o di altre funzioni, si danneggino (mediante cancellazione o modifica) dati immagazzinati in banche dati riservate dello Stato, o di altro ente pubblico o privato, ad esempio della concorrenza, per carpire informazioni da utilizzare nell'interesse della Società;
- venga falsamente formato o alterato un "documento informatico" avente efficacia probatoria, ad es. per favorire l'ottenimento di provvedimenti o di contrattualizzazioni in assenza dei necessari requisiti (ad. es. falsificando i dati di bilancio, i dati patrimoniali aziendali per ingannare gli azionisti o le Autorità di Vigilanza e Controllo; falsificando i moduli F24, le dichiarazioni INPS, le denunce di infortunio INAIL, ecc.).

6.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati informatici in misura sostanzialmente limitata.

Si ritiene che i reati di una qualche rilevanza per la Società siano: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 3 - Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.
- Processo 11 - Gestione del sistema informatico.

6.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- conoscere e rispettare quanto previsto dal Documento di gestione della sicurezza dei dati adottati dalla Società.

È fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di illecito previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di illecito rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione di tali illeciti;
- installare nella rete aziendale un proprio *software* che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di causare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale;
- installare nella rete aziendale un proprio *software* che possa interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali o il sistema informatico;
- accedere abusivamente ad un'area del sistema informatico per la quale non si hanno le dovute credenziali;
- intercettare, impedire o interrompere abusivamente comunicazioni informatiche o telematiche o installare appositi dispositivi o strumentazioni atti ad intercettare, impedire o interrompere abusivamente tali comunicazioni;
- danneggiare dati immagazzinati in banche dati riservate dello Stato o di altri enti pubblici o privati;
- creare artificiosamente o alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria; alterare il funzionamento di strumenti informatici e telematici o manipolare dati in essi contenuti.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- ogni operazione necessaria per consentire l'accesso e/o l'intervento sui dati, sul sistema informatico,

sull'hardware e sul software presenti in Società è supportata da un'ideale e veritiera documentazione, in modo da consentire la tracciabilità di tutte le fasi dei processi decisionali, dei soggetti coinvolti e dei relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- è assicurato il principio della separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessun soggetto possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- sono puntualmente definiti poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'accesso ai dati, al sistema informatico, all'*hardware* e al *software* presenti in Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari tra cui il D.L. 5/2012; l'accesso e l'intervento sui detti dati, sistema informatico, *hardware* e *software* è consentito esclusivamente alle persone autorizzate - e in conformità ai relativi livelli di autorizzazione - e ne è garantita la tracciabilità; è garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

6.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 3 - Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione

- verificare il rispetto delle procedure per l'inoltro delle dovute informative ad enti pubblici per finalità di vigilanza, fiscali, contributive o altri adempimenti amministrativi; la documentazione deve essere siglata dal personale responsabile secondo quanto previsto dai poteri di firma definiti;

Processo 11 - Gestione del sistema informatico

- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le attività di accesso ai sistemi informatici;
- adozione di adeguati *software* antivirus e antintrusione;
- verifiche sulla gestione dei dispositivi informatici e sull'utilizzazione dei *software*.

6.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione di reati informatici, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- un'informativa sulle modifiche intervenute alla normativa interna aziendale relativa al processo di gestione dei sistemi informativi;
- un'informativa sulle anomalie riscontrate con riferimento al funzionamento dei processi di autenticazione e accesso al sistema informatico aziendale;
- un'informativa sulle anomalie riscontrate in relazione al processo di trasmissione di dati, informazioni e documenti all'esterno della Società.

7. REATI CONTRO IL COMMERCIO E ABUSI DI MERCATO

7.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dagli artt. 25-bis, 25-bis.1, 25-sexies e 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - In reato si configura nei confronti di chiunque: contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Il reato si configura anche nei confronti di chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete - La norma punisce la condotta di chi altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate.
- art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - La norma punisce la condotta di chi, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - La norma punisce la condotta di chi, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - Il reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o altera valori di bollo e o li introduce nel territorio dello Stato, o acquisto, detiene e mette in circolazione valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - Il reato si configura nei confronti di chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - La norma punisce la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - La norma punisce la condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - La norma punisce la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, viene punito chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, viene punito altresì chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.
- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio - La norma punisce la condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - La norma punisce la condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia..
 - art 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali - La norma punisce la condotta di chi ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
 - art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio - La norma punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
 - art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - La norma punisce la condotta di chi, pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine
 - art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - La norma punisce la condotta di chi, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
 - art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. La norma punisce la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La norma punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
 - art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - La norma punisce la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari soggiace Inoltre, punisce chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
 - art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate - La fattispecie si realizza quando: chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
 - art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 - Manipolazione del mercato - La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
 - art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma della Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Divulgazione di opere dell'ingegno - La norma punisce la condotta di chi senza averne diritto, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (...).
 - art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 - La norma punisce la condotta di chi senza averne diritto duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
- art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633 - La norma punisce la condotta di chi a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o

supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. Inoltre, viene punito chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

- art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633 – La norma punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.
- art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633 – La norma punisce la condotta di chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

7.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate ai sensi della normativa TUF in ragione della sua posizione: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto della Società, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; ovvero comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni sopra indicate;
- Amministratori e/o dipendenti comunicano informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- Amministratori e/o dipendenti raccomandano o inducono altri a compiere operazioni sulla base di

informazioni privilegiate;

- Amministratori e/o dipendenti anche per il tramite di collaboratori esterni e partner diffondono notizie false o pongono in essere operazioni simulate che possono provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- Amministratori e/o dipendenti adoperano violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività concorrenziale o esercitano atti di illecita concorrenza.

7.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati contro il commercio e abusi di mercato misura sostanzialmente limitata.

Si ritiene che i reati di una qualche rilevanza per la Società siano: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998); manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate.
- Processo 11 - Gestione del sistema informatico.

7.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento anche alle norme in materia di tutela del commercio e della concorrenza e la normativa sul *market abuse*;
- gestire qualsiasi rapporto commerciale al fine dell'applicazione delle norme in materia di tutela del commercio e della concorrenza, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di illecito previste dagli artt. 25-bis, 25-bis.1, 25-sexies e 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di illecito rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione di tali illeciti;
- diffondere, divulgare, utilizzare per interessi propri e a vantaggio di Centotrenta Servicing S.p.A., *outsourcer* e SPV, notizie sensibili così come disciplinate dalla normativa del *market abuse* che i destinatari, a qualunque titolo, possono venire a conoscenza nell'ambito della loro operatività con clientela di interesse pubblico ovvero con società quotate che possono improntare la loro strategia di crescita e di sviluppo anche facendo leva sulla tecnologia dei loro processi produttivi,

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- sia assicurato il principio della separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessun soggetto possa gestire in autonomia tutte le fasi di uno stesso processo;
- l'uso di eventuali diritti giuridicamente protetti e/o licenze altrui (es. di *competitor* diretti, *Sub Servicer*) sia effettuato dopo aver verificato preventivamente la libera disponibilità degli stessi, con l'approvazione finale da parte del Responsabile IT.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

7.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 1 - Gestione della governance aziendale e dei rapporti con parti correlate

- verifiche sul rispetto da parte del personale e degli altri attori coinvolti nell'attività della Società (quali per esempio il Consiglio di Amministrazione e le Divisioni di *reporting* e *calculating*) del Codice Etico, del codice interno di comportamento e delle procedure che disciplinano la gestione dei conflitti di interesse;
- verifiche sull'indipendenza, la professionalità e la buona fede di soggetti esterni che possono supportare, con le loro informazioni, l'attività della Società;
- verifiche sul corretto funzionamento, l'indipendenza e la professionalità del Consiglio di Amministrazione e dei vertici degli *outsourcer* cui sono demandate alcune attività sensibili che comportino accesso ad informazioni privilegiate in fase di strutturazione delle operazioni di cartolarizzazione, anche in base a quanto stabilito dalla normativa interna, oltre che alla professionalità ed indipendenza dei soggetti che compongono tali organi ed in generale il mantenimento dei requisiti di onorabilità, professionalità di tutti i componenti gli Organi Sociali, come richiesto dalla normativa;
- verifiche sul rispetto costante della gestione delle informazioni privilegiate da parte di tutte le risorse aziendali

Processo 11 - Gestione del sistema informatico

- verifiche sulla gestione dei dispositivi informatici e sull'utilizzazione dei *software*.

7.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione di reati contro il commercio e abusi di mercato, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- un'informativa sulle modifiche intervenute nella struttura organizzativa e nelle procedure per la segnalazione di operazioni price sensitive;
- un'informativa sulle operazioni che potrebbero influire sensibilmente sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da società quotate in rapporto d'affari con la Società (price sensitive);
- un'informativa sulle modifiche intervenute alla normativa interna aziendale relativa al processo di gestione dei sistemi informativi.

8. REATI AMBIENTALI

8.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale – È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- art. 452-quater c.p. – Disastro Ambientale – Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., la norma punisce, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente – La norma prevede una pena ridotta nel caso in cui le fattispecie sopra esaminate sono state commesse per colpa o se dalla commissione dei fatti sopra citati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.
- art. 452-sexsies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
- art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. È altresì punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.
- art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- art. 103 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Scarichi sul suolo – La norma vieta espressamente lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. [omissis]
- art. 104 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee – La norma vieta espressamente lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.[omissis]
- art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento idrico - La norma punisce la condotta di chi scarica acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza alcuna autorizzazione o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità competente, ovvero superi i limiti di legge stabiliti nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.
- art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Gestione di rifiuti non autorizzata – La norma punisce chiunque: svolge l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti non autorizzata; realizza o gestisce discariche non autorizzate; deposita rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione

in violazione delle norme di settore; svolge attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti contaminati – La norma punisce la condotta di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.
- art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – La norma punisce chiunque effettua false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, anche commesso del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti - La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.
- art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Violazione dei valori limite delle emissioni nell'esercizio di uno stabilimento, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria - La norma punisce chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le relative prescrizioni.
- art. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Commercio di esemplari di specie della fauna o della flora selvatiche protette – La norma punisce chiunque in violazione di quanto previsto dalla legge in materia importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.
- art. 3-bis, comma, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Altri reati connessi al commercio di esemplari di specie della flora e della fauna protette - Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza certificato o licenza o con certificato o licenza falsi; false dichiarazioni al fine di conseguire il certificato o la licenza; uso di certificato o licenza falsi, falsificati, alterati o non validi; omessa o falsa notifica all'importazione; falsificazione o alterazione di licenze o certificati.
- art. 6 Legge 1992 n. 150 - Detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica - Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, la norma vieta a chiunque di commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 – Violazione delle norme di cui al Regolamento CE 3093/94 concernente la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico.
art. 8 e art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 – Inquinamento doloso provocato da navi - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

8.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

8.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati ambientali in misura sostanzialmente irrilevante.

Pertanto non sono stati individuati processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria.

8.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento anche alle norme in materia di tutela ambientale;
- gestire qualsiasi rapporto anche con la Pubblica Amministrazione al fine dell'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di illecito previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di illecito rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione di tali illeciti.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure responsabili in carica;
- tutta la documentazione specifica in materia di tutela dell'ambiente deve essere mantenuta al fine di consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme a tutela dell'ambiente, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree eventuali di attività a rischio.

Infine si fa presente che tutti i presidi di controllo in materia di tutela dell'ambiente di Centotrenta Servicing S.p.A. devono essere adottati al fine di garantire la sicurezza del rispetto dell'ambiente come sancito anche nel Codice Etico.

8.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Premesso che è stato valutato irrilevante il rischio di commissione di reati ambientali e non sono stati individuati processi sensibili, non sono stati indicati Protocolli specifici di controllo nel corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello.

8.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premesso che è stato valutato irrilevante il rischio di commissione di reati ambientali e non sono stati individuati processi sensibili, per il rischio di commissione di reati ambientali non sono stati individuati specifici flussi informativi in merito.